AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
"FABRIZIO GUARINO"

Via Starza, 2 – 83029 Solofra (AV) – C.F. 80014660643

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
n. 4 del 09/07/2026

Oggetto: Approvazione dell'Atto Aggiuntivo per gli ospiti già presenti in struttura (all. A); approvazione del nuovo modello permanente di contratto di ospitalità, adeguato all'accoglienza dei beneficiari del servizio di Comunità Tutelare (all. B); approvazione dell'Allegato per la durata della gestione commissariale straordinaria, da sottoscrivere contestualmente al nuovo contratto dai nuovi ingressi (all. C).

Il Commissario straordinario

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 52 del 01/07/2026, con cui è stato disposto lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Fabrizio Guarino" e la nomina del sottoscritto quale Commissario per la reggenza temporanea dell'Azienda, ai sensi dell'art. 42 del Regolamento regionale 22 febbraio 2013, n. 2 (di seguito, RR 2/2013);

RICHIAMATE la propria Deliberazioni n. 1 del 03/07/2026 e n. 3 del 09/07/2026;

PREMESSO CHE

a. è stato accertato tramite comunicazione della coordinatrice dei servizi dott.ssa Filomena Capasso che tutti gli ospiti attualmente presenti in struttura risultano muniti di contratto di ospitalità regolarmente sottoscritto;

b. il contratto di ospitalità in uso presso l'Azienda descrive esclusivamente il servizio di Casalbergo per persone autosufficienti, ponendo quale requisito di ammissione che l'ospite "sia fisicamente e psichicamente valido" e non richieda "particolari assistenze e cure", mentre l'Azienda eroga altresì il servizio di Comunità Tutelare per persone non autosufficienti, ai sensi del Regolamento Regionale 7 aprile 2014, n. 4 e del relativo titolo di accreditamento; il contratto tipo risulta pertanto non conforme, quanto ai criteri di ammissione e all'articolazione dei servizi resi, al servizio di Comunità Tutelare effettivamente accreditato ed erogato;

c. tale non conformità richiede un adeguamento di carattere permanente e non discrezionale del contratto tipo, non condizionato alla durata della gestione commissariale, in quanto diretto a rendere il contratto coerente con il servizio effettivamente accreditato, a prescindere dall'organo di amministrazione pro tempore dell'Azienda;

d. il contratto di ospitalità in uso prevede altresì, all'art. 7, la facoltà dell'Azienda di aumentare la retta mensile sulla base dell'aumento dei costi di esercizio; all'art. 5, secondo periodo, l'obbligo del garante di provvedere al rientro dell'ospite in famiglia per "qualsiasi altro motivo"; all'art. 17, la facoltà

dell'Azienda di disporre l'allontanamento degli ospiti ritenuti "ingestibili"; all'art. 16, un diritto di recesso libero attribuito a entrambe le parti;

e. l'Azienda versa in una situazione di criticità economico-patrimoniale, attestata dal conseguimento di perdite negli esercizi finanziari 2023 e 2024, che può rendere necessario l'esercizio della facoltà di cui al richiamato art. 7; si ritiene opportuno, per la sola durata della gestione commissariale, specificare le condizioni di esercizio di tale facoltà e circoscrivere a causali determinate le facoltà di cui agli artt. 5, secondo periodo, 16 e 17;

CONSIDERATO CHE

a. il mandato commissariale ha natura di reggenza temporanea e gestionale, finalizzata alla ricostituzione dell'organo ordinario di amministrazione, e comprende gli atti necessari alla gestione dell'Azienda e alla tutela degli ospiti; l'adeguamento del contratto tipo alla realtà del servizio di Comunità Tutelare accreditato rientra in tale ambito, trattandosi di conformità a un dato regolamentare e fattuale preesistente e non di una scelta di politica contrattuale;

b. la restrizione delle facoltà di cui agli artt. 5, secondo periodo, 16 e 17, pur opportuna a tutela dell'ospite nell'attuale fase, costituisce una scelta di politica contrattuale che eccede la stretta necessità gestionale del mandato commissariale; essa va pertanto configurata come temporanea, efficace per la sola durata della gestione commissariale, salva diversa e più stabile determinazione che l'organo ordinario di amministrazione, una volta ricostituito, riterrà di assumere;

c. occorre di conseguenza distinguere, nel nuovo modello di contratto di ospitalità, le modifiche di carattere permanente (adeguamento all'accoglienza dei beneficiari di Comunità Tutelare) dalle modifiche di carattere temporaneo (restrizione delle facoltà di cui agli artt. 5, 16 e 17 e specificazione dell'art. 7), queste ultime da recepire in un separato Allegato, sottoscritto contestualmente al contratto dai nuovi ingressi e destinato a cessare, salvo diversa determinazione, alla ricostituzione dell'organo ordinario di amministrazione;

d. per gli ospiti già presenti in struttura, muniti di contratto regolarmente sottoscritto, le modifiche temporanee di cui alla lettera c) sono recepite mediante l'Atto Aggiuntivo di cui all'allegato A, già approvabile con la presente deliberazione; resta da valutare separatamente, in ragione della sua natura permanente e non riferibile alla sola gestione commissariale, l'eventuale adeguamento del contratto già in essere per gli ospiti già presenti e già beneficiari del servizio di Comunità Tutelare, che non forma oggetto della presente deliberazione;

e. qualora le causali di cui all'art. 3 dell'Atto Aggiuntivo e all'art. 2 dell'Allegato riguardino contemporaneamente più ospiti, senza che sia possibile mantenerne la totalità presso la struttura, occorre individuare criteri oggettivi e non discriminatori per la scelta degli ospiti da trasferire o da far rientrare in famiglia; un criterio fondato sulla sola condizione di autosufficienza o non autosufficienza dell'ospite costituirebbe discriminazione indiretta fondata sulla condizione di salute, contraria all'art. 3 della Costituzione e ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, resa esecutiva con L. 3 marzo 2009, n. 18, applicabile per analogia; i criteri da adottare danno pertanto priorità, nell'ordine, all'adesione volontaria, alla disponibilità e idoneità di una rete familiare ricevente, al minor rischio clinico individuale da trasferimento e alla minore complessità del piano assistenziale in

atto, con l'anzianità di ammissione quale solo criterio residuale, secondo quanto recepito negli allegati A e C;

Alla stregua di quanto precede,

DELIBERA

1. di approvare il modello di "Atto Aggiuntivo al Contratto di Ospitalità" allegato sub A) alla presente deliberazione, e di disporne la sottoscrizione, per accettazione, da ciascun ospite già presente in struttura e dal relativo garante;

2. di approvare il nuovo modello permanente di contratto di ospitalità allegato sub B) alla presente deliberazione, adeguato all'accoglienza dei beneficiari del servizio di Comunità Tutelare, e di disporne l'utilizzo per tutti i nuovi ingressi in struttura a decorrere dalla data della presente deliberazione;

3. di approvare l' "Allegato al Contratto di Ospitalità per la durata della gestione commissariale straordinaria" allegato sub C) alla presente deliberazione, e di disporne la sottoscrizione contestuale al contratto di cui al punto 2 da parte di tutti i nuovi ingressi, per l'intera durata della gestione commissariale;

4. di dare atto che, ove il garante sia titolare di amministrazione di sostegno, tutela o curatela, si procede alla verifica dei poteri conferiti dal relativo decreto di nomina prima della sottoscrizione degli atti di cui ai punti 1 e 3;

5. di riservare a separata istruttoria e deliberazione la valutazione dell'eventuale adeguamento permanente del contratto di ospitalità già sottoscritto dagli ospiti già presenti in struttura e già beneficiari del servizio di Comunità Tutelare, non ricompreso nella presente deliberazione;

6. di disporre la trasmissione della presente deliberazione e dei relativi allegati alla coordinatrice dei servizi residenziali , per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Pareri ex art. 23, comma 3, del Regolamento regionale 22 febbraio 2013, n. 2, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile della proposta di deliberazione

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto Commissario straordinario, avendo acquisito l'assenza di un Direttore in carica, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Solofra, 09/07/2026 Il Commissario straordinario

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto Commissario straordinario, dato atto dell'assenza di un Direttore in carica e rendendo pertanto il presente parere in via necessitata e sostitutiva, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Solofra, 09/07/2026 Il Commissario straordinario

Attestazione della copertura finanziaria ex art. 23 del Regolamento regionale n. 2/2013

Il sottoscritto Commissario straordinario attesta che la presente deliberazione non comporta, di per sé, impegno di spesa a carico del bilancio dell'Azienda, non incidendo l'Atto Aggiuntivo, il nuovo modello di contratto e il relativo Allegato sulla misura della retta attualmente in vigore, ma unicamente sulle condizioni di esercizio delle facoltà già previste dal contratto di ospitalità.

Solofra, 09/07/2026 Il Commissario straordinario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda e pubblicazione nel sito istituzionale in data 0907/2026, ove resterà esposta per quindici giorni consecutivi (art. 23, comma 6, RR 2/2013).

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 23, comma 7, RR 2/2013, trattandosi di atto necessario e indifferibile.

Solofra, 09/07/2026

Il Commissario Straordinario

_____

Dott. Stefano Kenji Iannillo